

**CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI  
PREVISTI NEL PIANO PER IL SOSTEGNO ABITATIVO**

## **Art. 1 Principi e finalità**

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le priorità di accesso agli interventi inseriti nel piano individuando le situazioni di emergenza abitativa per le quali possono essere attivate le procedure di sostegno e determinando le categorie di soggetti che ne possono beneficiare.

Il contesto territoriale di riferimento è il Distretto D e i ventisei Comuni che ne fanno parte.

I principi cardine ai quali è improntato il regolamento sono: pari opportunità e omogeneizzazione degli interventi a livello distrettuale.

Il regolamento è inoltre finalizzato a sostenere il nucleo familiare, composto da più persone o da singoli, per il superamento dell'emergenza abitativa.

Quest'ultima è intesa come l'insieme di circostanze che determinano per il suddetto nucleo la perdita dell'alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità di pagamento del canone di locazione o disgregazione del nucleo stesso, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il benessere.

## **Art. 2 Obiettivi**

Il servizio di sostegno alloggiativo ha lo scopo di assistere economicamente le famiglie ed i soggetti sfrattati e/o senza alloggio, colpiti da calamità naturali o da eventi di straordinaria emergenza. Tale servizio ha anche la finalità di assistere economicamente le famiglie che, pur avendo reperito un alloggio in affitto, non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone per sopraggiunte difficoltà di natura economico-sociale. Lo scopo principale è quello di aiutare le famiglie ed i soggetti a superare particolari momenti di difficoltà e di rendere gli stessi autonomi rispetto ai bisogni abitativi.

## **Art. 3 Requisiti soggettivi e reddituali**

Per poter accedere alle forme di sostegno previste per l'emergenza abitativa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica del richiedente, da almeno un anno, in uno dei 26 Comuni afferenti il Distretto D;
- Per i cittadini extracomunitari è richiesto il permesso di soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi della vigente normativa.
- Nessun componente del nucleo richiedente deve essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località.
- Nessun componente del nucleo richiedente deve aver usufruito, nei 12 mesi precedenti alla richiesta, di sostegno per l'emergenza abitativa, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato;
- Nessun componente del nucleo richiedente deve aver mai rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP; sono fatti salvi i casi di rinuncia fatta da coloro che devono uscire da alloggio ERP a seguito di separazione coniugale;
- Nessun componente del nucleo richiedente deve essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Nessun componente del nucleo richiedente deve essere stato sfrattato da alloggio ERP.
- Reddito ISSE (riferito all'anno precedente) non superiore al tetto di € 14.000,0, con priorità per i redditi ISEE inferiori; in caso di presentazione di Modello ISEE con reddito pari a zero lo stesso dovrà essere integrato con una autocertificazione attestante il mezzo di sostentamento del nucleo familiare;
- Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere tali requisiti.

#### **Art. 4 Requisiti oggettivi**

Possono usufruire del sostegno per l'emergenza abitativa i nuclei che hanno i requisiti previsti dall'art. 3 e che dimostrino il possesso:

- a. Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, regolarmente registrato, riferito ad unità immobiliare ad uso abitativo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b. Residenza effettiva nell'alloggio
- c. Richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto o ad altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione;
- c. Richiedenti soggetti a decreto di trasferimento o ad ordine giudiziale di liberazione dell'alloggio;
- d. Richiedente con alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie;
- f. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di separazione coniugale;
- g. Richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di cessazione del contratto di comodato;
- h. Richiedente che versa in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari (per es: licenziamento, mancato rinnovo contratto di lavoro, cessazione di attività libero professionali o di impresa, malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare, modificazione del nucleo familiare ecc...che determinino la riduzione e/o la perdita di fonte di reddito).

A pena di esclusione tutti i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento devono essere posseduti sia al momento della domanda che al momento della fruizione dell'intervento e permanere in costanza di rapporto.

#### **Art. 5 Soggetti esclusi dal contributo**

Sono esclusi dal contributo coloro che:

1. Non sono residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, in uno dei 26 Comuni afferenti il Distretto D, da almeno un anno, alla data di pubblicazione del bando;
2. Non sono titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Occupino alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4. Sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso di un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
5. Usufruiscono di altre agevolazioni analoghe relative al sostegno alla locazione;
6. Sono titolari di un contratto di locazione per un immobile il cui uso non è abitativo;
7. Occupino un immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
8. Non presentano la documentazione necessaria richiesta al fine della concessione del contributo.

#### **Art. 6 Variazione situazione socio-economica o familiare**

Il beneficiario degli interventi di cui al presente regolamento ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio nucleo familiare nonché della propria situazione socio-economica entro quindici giorni dall'avvenuta modifica.

#### **Art. 7 Attribuzione punteggi**

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti. Le domande sono inserite in una apposita graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:

	<b>CONDIZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
<b>A</b>	Soggetti o nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio	<b>10</b>
<b>B</b>	Alloggi per i quali è stata emanata ordinanza di sgombero per crollo o calamità naturali	<b>10</b>
<b>C</b>	Alloggio dichiarato ant igienico dalle competenti autorità sanitarie	<b>8</b>
<b>D</b>	Coabitazione di più nuclei familiari in unico alloggio	<b>4</b>
<b>E</b>	Nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 65 anni di età e sia riconosciuto invalido almeno al 66%	<b>5</b>
<b>F</b>	Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità pari almeno al 66%	<b>4</b>
<b>G</b>	Presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico	<b>3</b>
<b>H</b>	Presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico	<b>4</b>
<b>I</b>	Nucleo monogenitoriale	<b>3</b>
<b>J</b>	Per i separati, sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio dell'alloggio o atto di omologazione di separazione consensuale	<b>2</b>
<b>K</b>	Reddito familiare ISEE fino ad € 3.000,00	<b>5</b>
<b>L</b>	Reddito familiare ISEE superiore a € 3.000,01 e fino ad € 6.000,00	<b>4</b>
<b>M</b>	Reddito familiare ISEE superiore a € 6.000,01 e fino ad € 9.000,00	<b>3</b>
<b>N</b>	Reddito familiare ISEE superiore a € 9.000,01 e fino ad € 14.000,00	<b>2</b>

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per le lettere A e B tra loro alternative.

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a) Soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione;
- b) Nuclei familiari senza fonte di reddito. Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa;
- c) Ultrasessantacinquenni con riconoscimento di invalidità almeno al 66%;
- d) Presenza di uno o più componenti disabili;
- e) Numero dei componenti il nucleo familiare
- f) Famiglie monoparentali

Se la parità permane la priorità verrà determinata in base all'ordine di presentazione della domande.

### **Art. 8 Tipologia degli interventi**

- 1) Contributi per l'emergenza abitativa finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Il contributo ricorre nelle seguenti ipotesi:

- Per la proroga di una procedura di sfratto o per evitare l'attivazione di una procedura di sfratto. A copertura parziale o totale della morosità potrà essere concesso un contributo al fine di evitare l'attivazione di una procedura di sfratto e/o l'eventuale proroga della procedura stessa, qualora sia già attivata, sentiti i locatori o i loro rappresentanti.
- La concessione di un contributo una tantum per il nuovo alloggio. Potrà essere corrisposta una somma una tantum per il pagamento, totale o parziale, degli importi a titolo di deposito cauzionale ed eventuale prima mensilità della stipula di un contratto di locazione con privati;

- 2) Albergazione temporanea in strutture private o accoglienza temporanea in strutture pubbliche con priorità, per nuclei familiari con minori in situazioni di gravissima emergenza abitativa dovuta all'avvenuta esecuzione di sfratto nell'attesa che vengano individuate altre e più idonee soluzioni abitative e in casi di eccezionale gravità ed urgenza per i nuclei familiari in gravissimo disagio abitativo.

### **Art. 9 Valore del contributo**

Il contributo massimo erogabile ammonta a:

- € 1.500,00 in presenza di nuclei familiari con figli minori;
- € 1.000,00 in presenza di nuclei familiari senza figli minori.

### **Art. 10 Ospitalità temporanea**

La programmazione di tale intervento prevede di destinare il 10% del finanziamento regionale per l'istituzione di un fondo distrettuale destinato alla compartecipazione delle spese per albergazione temporanea in strutture private o accoglienza temporanea in strutture pubbliche individuate dal Consorzio.

L'alloggio di emergenza è inteso quale sistemazione per garantire temporanea ospitalità in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente per un tempo massimo di 15 giorni e comunque per un importo non superiore a € 500,00 per ogni componente del nucleo familiare e nella misura massima di € 1.500,00.

### **Art. 11 Presentazione delle istanze**

Gli interessati devono fare richiesta di concessione del contributo alloggiativo presentando o inviando a mezzo Raccomandata A/R al comune di residenza, l'istanza su apposito modulo corredata dei documenti e delle dichiarazioni dimostranti la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

### **Art. 12 Validità della graduatoria**

I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nei limiti delle dotazioni assegnate all'Ente capofila del Distretto D dalla Regione, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.

### **Art. 12 Decadenza e revoca**

La decadenza degli interventi sarà disposta quando il beneficiario:

- Non sia più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- Contravvenga a disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali è prevista la decadenza

### **Art. 13 Controlli**

Nel caso che per talune domande di intervento vi siano motivati sospetti di dichiarazioni non veritiere, in relazione a certe situazioni economico-sociali dei dichiaranti, verranno attivati controlli da effettuare a cura degli uffici Polizia Municipale del Comune di residenza. Le altre informazioni potranno essere ulteriormente verificate attraverso incroci con altri uffici pubblici (ufficio del registro, catasto, ufficio tributi del Comune di residenza, ufficio IVA, ufficio delle imposte dirette ecc.). Sull'erogazione l'ente effettuerà un controllo trimestrale per la verifica dei requisiti.

### **Art. 14 Disposizioni finali**

L'Ufficio di Piano è incaricato dell'effettiva esecuzione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, quali l'emanazione del bando, la verifica della documentazione prodotta, l'elaborazione della graduatoria e la successiva erogazione del contributo.